



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Beni appartenenti al demanio comunale
- Art. 3 Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo
- Art. 4 Occupazioni su aree private assoggettate a servitu` di pubblico passaggio
- Art. 5 Occupazione di strade statali
- Art. 6 Occupazioni escluse dal presente regolamento

TITOLO II
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

- Art. 7 Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Art. 8 Occupazioni abusive. Penalità

TITOLO III
LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

- Art. 9 Domanda per il rilascio della concessione
- Art. 10 Rilascio della concessione
- Art. 11 Uso della concessione
- Art. 12 Rinnovo della concessione
- Art. 13 Cessazione
- Art. 14 Revoca della concessione
- Art. 15 Modifica e sospensione della concessione
- Art. 16 Danni procurati dal concessionario

TITOLO IV
DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

- Art. 17 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 18 Classificazione delle strade
- Art. 19 Tariffe
- Art. 20 Tariffe per le occupazioni permanenti
- Art. 21 Commercio al dettaglio su aree pubbliche
- Art. 22 Tariffe per le occupazioni temporanee
- Art. 23 Cantieri edili
- Art. 24 Spettacoli circensi, ecc... Determinazione della superficie soggetta al canone
- Art. 25 Passi carrabili
- Art. 26 Autovetture adibite a trasporto pubblico
- Art. 27 Occupazioni con impianti a rete
- Art. 28 Pagamento del canone

TITOLO V
NORME PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 29 Utilizzo delle aree pubbliche e private
- Art. 30 Individuazione degli spazi ed aree pubbliche concedibili
- Art. 31 Definizione degli interventi sulle aree pubbliche e private di cui il precedente articolo 35
- Art. 32 Caratteristiche dei cavalletti pubblicitari o similari

TITOLO VI
NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 33 Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio
- Art. 34 Concessioni in corso
- Art. 35 Esenzioni
- Art. 36 Organi competenti
- Art. 37 Abrogazioni
- Art. 38 Entrata in vigore

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente previsti stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Articolo 2
Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune le strade, i corsi, le vie, le piazze, i parcheggi ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Articolo 3
Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici.
2. Le occupazioni fatte con vetrine, adibite all'esposizione di merci o altro uso, si considerano fatte sul suolo pubblico, anche se non poggianti direttamente su di esso.

Articolo 4
Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

Articolo 5
Occupazioni di strade statali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni, così come individuate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 7 ottobre 1998.

Articolo 6
Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:

- a) le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, tende, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- c) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del decreto legislativo n. 285/92;
- d) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato;
- e) le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria.

TITOLO II SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 7 Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Articolo 8 Occupazioni abusive. Penalità

1. Le occupazioni abusive, comportano, per il contravventore, l'applicazione delle seguenti misure:
 - a) corrispondere un indennizzo per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata. L'indennizzo viene determinato dal Responsabile dell'Ufficio competente, previa trasmissione del verbale di accertamento da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale. La riscossione dell'indennizzo segue le procedure di riscossione previste per i tributi comunali;
 - b) corrispondere una pena pecuniaria a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari all'indennizzo, con un minimo di euro 51,65 ed un massimo di euro 516,46. La penalità pecuniaria relativa al terzo verbale di occupazione abusiva, che venga accertato nel corso dell'anno solare, sarà pari a euro 516,46. In caso di mancato pagamento della sanzione entro il termine previsto, si applica gli articoli 17 e seguenti della L. 24.11.1981, n. 689.
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
2. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla penalità pecuniaria di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso l'ente:
 - a) al pagamento dell'indennizzo;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.
3. Le violazioni di cui al titolo V del presente regolamento comportano l'obbligo al contravventore di corrispondere una penalità pecuniaria compresa fra un minimo di euro 25,82 e un massimo di euro 516,46.
4. L'agente accertatore provvederà ad inserire nel verbale di accertamento della violazione, l'obbligo di rimuovere gli impianti, i manufatti, le installazioni e quant'altro occupi abusivamente il suolo pubblico, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso il contravventore non provveda all'immediata rimozione dell'occupazione abusivamente realizzata, l'Ufficio di Polizia Municipale trasmetterà all'Ufficio Tecnico comunale, il verbale di accertamento redatto a carico del trasgressore, unitamente ad una relazione sullo stato dei fatti e dei luoghi abusivamente occupati. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, all'emissione di Ordinanza di rimozione dell'occupazione e/o ripristino dei luoghi,

assegnando un termine per l'esecuzione non superiore a giorni 7 (sette), con diffida che in caso di mancata ottemperanza si provvederà d'ufficio, con spese a carico dell'inadempiente. E' comunque fatto salvo il potere di ordinanza ai sensi dell'art. 38 della L. 142/90, nei casi di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità.

TITOLO III LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 9 Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 10 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente o del legale rappresentante se trattasi di società, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
 - d) la descrizione di quanto si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati;
 - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - f) la sottoscrizione del richiedente o legale rappresentante se trattasi di società.
3. L'originale della domanda è trattenuto dall'ufficio competente mentre una fotocopia con i relativi allegati è trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando della Polizia Municipale ed al Sindaco o suo delegato, per il rilascio di un parere scritto, qualora il responsabile del servizio lo ritenga necessario.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 10 Rilascio della concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) il Comando della Polizia Municipale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed il Sindaco o suo delegato hanno espresso il loro parere favorevole se richiesto;
 - b) l'interessato ha versato il canone.

Articolo 11 Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi.

Articolo 12 Rinnovo della concessione

1. Le concessioni permanenti sono rinnovabili tacitamente alla scadenza con il pagamento del canone annuale.

Articolo 13 Cessazione

1. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.

Articolo 14 Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione può anche essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure essendo in ritardo con il pagamento del canone non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 15 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 15 Modifica e sospensione della concessione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro, in occasione di manifestazioni pubbliche - ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun rimborso del canone pagato perché tale sospensione non si protragga per più di dieci giorni.
4. Le occupazioni permanenti che vengono sospese tutti i lunedì mattina, affinché possa aver luogo regolarmente il mercato settimanale, danno diritto ai loro titolari ad una riduzione del canone pari al 10 per cento.

Articolo 16 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo l'eventuale cauzione.
3. Il concessionario dovrà sgomberare l'area data in concessione dalle sedie, tavolini, espositori, ecc. ogni qualvolta l'attività commerciale venga sospesa per un periodo superiore a 7 giorni.

TITOLO IV DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 17 Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

Articolo 18 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade, i corsi, le vie, le piazze, i parcheggi ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni e dei veicoli sono classificate in quattro categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettera "a".

Articolo 19 Tariffe

1. Le occupazioni di cui al capo I del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite annualmente dalla giunta.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate per eccesso.

Articolo 20 Tariffe per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Le occupazioni di suolo pubblico permanente, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ad esclusione delle occupazioni effettuate per il mercato settimanale, pagano la tariffa intera nel caso di apertura dell'esercizio o dell'attività commerciale che, nell'anno solare di riferimento, si protragga per un periodo pari od inferiore a giorni **269**; le stesse occupazioni scontano una riduzione della tariffa del 30% per aperture pari o superiori a giorni **270** e fino a giorni **299**; scontano invece una riduzione della tariffa del 40 % per aperture del pubblico esercizio o dell'attività commerciale pari o superiori a giorni **300**. A tale fine il giorno di chiusura

settimanale si considera come giorno utile di apertura. Si riepiloga l'agevolazione nel seguente schema:

Giorni di apertura	Riduzione tariffaria
≤ 269	0 %
≥270≤299	30%
≥300	40%

3. La domanda di agevolazione dovrà essere inoltrata in carta semplice all'ufficio competente, a pena di esclusione dal beneficio, entro il 28 febbraio di ciascun anno solare di riferimento;
4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il richiedente dovrà produrre all'ufficio competente copia delle documentazioni comprovanti l'effettiva apertura dell'attività commerciale o del pubblico esercizio, per i periodi stabiliti dal comma 2 del presente articolo, quali: registro dei corrispettivi, fatture delle utenze elettriche, idriche, gas metano, gas gpl, gasolio da riscaldamento, bollette telefoniche, ovvero ogni altra documentazione che l'ufficio ritenesse utile al fine dell'accertamento dell'effettivo periodo di apertura ed esercizio dell'attività.
5. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, di rifiuto alla richiesta di presentazione della documentazione oppure nel caso in cui si accertasse che l'attività commerciale o il pubblico esercizio non è stato aperto nel periodo richiesto, l'ufficio competente provvederà a notificare la richiesta di conguaglio del canone dovuto, calcolato senza le agevolazioni previste dal presente articolo.

Articolo 21 **Commercio al dettaglio su aree pubbliche**

1. Sono considerate occupazioni permanenti quelle effettuate dai titolari di posteggio per il mercato settimanale del lunedì.
2. Sono altresì considerate occupazioni permanenti quelle effettuate dai titolari di posteggio "stagionale" per il mercato del lunedì.
3. La superficie del posteggio è determinata in metri quadrati.
4. Con il pagamento del canone è assolto anche il corrispettivo concernente lo spazzamento del posteggio e lo sgombero degli eventuali rifiuti.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento al "Piano del commercio su aree pubbliche" vigente.

Articolo 22 **Tariffe per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Articolo 23 **Cantieri edili**

1. Le tariffe per le occupazioni temporanee effettuate solo da cantieri edili e simili, che si protraggono per oltre quindici giorni sono ridotte del 40 per cento. La riduzione si applica ai giorni

di occupazione eccedenti i 15 giorni, mentre nessuna riduzione e` ammessa per i primi quindici giorni.

2. Di norma le concessioni per i cantieri edili, nei Centri Storici, non vengono concesse nei seguenti periodi:
 - a) le due settimane antecedenti e la successiva alla Pasqua;
 - b) dal 1° giugno al 31 ottobre;
 - c) dalla settimana antecedente il Natale fino all'Epifania.

Articolo 24

Spettacoli circensi, ecc... Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - a) del 50 per cento sino a 100 mq.;
 - b) del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.

Articolo 25

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie da assoggettare al canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'accesso, per la profondità, calcolata dalla strada all'accesso stesso.
3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visiva che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone non è dovuto.

Articolo 26

Autovetture adibite a trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio` destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 27

Occupazioni con impianti a rete

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 33 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed a importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

Articolo 28

Pagamento del canone

1. Per le concessioni permanenti il canone va pagato al rilascio della concessione ed è commisurato al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro fine febbraio.

2. Se il canone annuale supera l'importo di euro 1.000,00, il pagamento può essere frazionato nel seguente modo:
 - a) prima rata di I euro 1.000,00 entro fine febbraio;
 - b) seconda rata di euro 1.000,00 o parte eccedente i primi euro 1.000,00 entro il 30 aprile;
 - c) terza rata di euro 1.000,00 o parte eccedente i primi euro 2.000,00 entro il 30 giugno;
 - d) quarta rata di euro 1.000,00 o parte eccedente i primi euro 3.000,00 entro il 31 agosto.
3. Il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune oppure tramite la Tesoreria Comunale - c/o Unicredit Banca - Agenzia di Torri del Benaco, con arrotondamento a 0,50 centesimi per difetto se la frazione non è superiore a 0,25 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore.
4. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
5. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone o di sua rata e` dovuta, oltre al canone, una maggiorazione pari al:
 - a) 5 per cento se effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza;
 - b) 30 per cento se effettuato dopo il 30° giorno.

TITOLO V NORME PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 29 Utilizzo delle aree pubbliche e private

1. Il presente titolo disciplina, dal punto di vista dell'aspetto estetico e di decoro ambientale, l'utilizzo delle occupazioni del soprassuolo in modo permanente e temporaneo dei beni appartenenti:
 - a) al patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune;
 - b) al demanio pubblico e/o di altri Enti;
 - c) ad aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio;
 - d) ad aree private che prospettano su aree di cui ai punti precedenti.

Articolo 30 Individuazione degli spazi ed aree pubbliche concedibili

1. Le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e/o assimilabili, regolamentate dal presente titolo sono concedibili per le seguenti attività`:
 - a) pubblici esercizi;
 - b) negozi;
 - c) attività artigianali;
 - d) attività direzionali.
2. Lo spazio concedibile, per quanto riguarda la profondità verrà valutato di volta in volta secondo le caratteristiche della strada, mentre la lunghezza non potrà essere di norma superiore al fronte del locale cui è a servizio lo spazio richiesto.

Articolo 31 Definizione degli interventi sulle aree pubbliche e private di cui il precedente articolo 30

1. L'utilizzo delle aree e/o suolo pubblico e privato di cui al precedente articolo 30 per attività di pubblici esercizi, dovrà avvenire limitatamente all'esposizione di tavoli, sedie, ombrelloni e relativi accessori con dimensioni e colori che dovranno essere valutati di volta in volta dal Sindaco o suo delegato.
2. Colori consigliati per tavoli, sedie e rivestimenti: neutri e pastello, escludendo i colori scuri. Struttura delle sedie e tavoli: colori del legno e del ferro nero, anche laccati di bianco e tinte pastello. Ombrelloni del tipo tradizionale con struttura in legno e tela di norma color beige/panna.
3. L'utilizzo delle aree e/o suolo pubblico e privato di cui al precedente articolo 30, per attività di negozi, artigianali e direzionali, dovranno avvenire esclusivamente per la collocazione di materiale connesso all'attività nel rispetto dello spazio assegnato in orizzontale e sulla verticale con i seguenti criteri:
 - a) la prima fascia di 40 cm di profondità (partendo dalla facciata dell'attività) potrà avere un'altezza massima di 2,5 m;
 - b) la seconda fascia tra 41 cm e 100 cm di profondità (partendo dalla facciata dell'attività) potrà avere un'altezza massima di 1,8 m;
 - c) la terza fascia oltre i 100 cm di profondità (partendo dalla facciata dell'attività) potrà avere un'altezza massima di 1,5 m.
4. I segni che delimitano le occupazioni non dovranno mai essere celati ma dovranno essere ben visibili da parte degli organi di controllo.
5. Negli spazi assegnati non potranno essere collocate pedane di qualsiasi natura.

Articolo 32 **Caratteristiche dei cavalletti pubblicitari o similari**

1. I cavalletti pubblicitari o similari di cui al successivo art. 34 del presente regolamento che occupano aree pubbliche o private se autorizzati dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) le dimensioni dovranno essere le seguenti: altezza compresa tra cm. 80 e cm. 100; larghezza compresa tra cm. 50 e cm. 60;
 - b) il materiale di costruzione dovrà essere esclusivamente il legno;
 - c) le scritte dovranno essere nere o comunque di colore scuro ed il cavalletto dovrà essere di colore legno in tonalità scura (tipo noce scuro);
2. Le autorizzazioni per l'installazione dei cavalletti in oggetto verranno rilasciate solo per quei cavalletti che indicano un'attività posta nelle seguenti aree:
 - Piazzetta Portici
 - Via Cavour
 - Via E. De Amicis
 - Via Nascimbeni
 - Vicolo A. Volta
 - Vicolo Antichi Originari
 - Vicolo Benaco
 - Vicolo Cieco
 - Vicolo Chiesa
 - Vicolo Dietro Gardesana
 - Vicolo Fosse
 - Vicolo G. Rigo
 - Vicolo Poliziano

- Vicolo SS. Trinità

3. Qualora le attività da pubblicizzare ubicate nelle aree sopra indicate siano più di una, verrà autorizzato un solo cavalletto il quale dovrà contenere le indicazioni di tutte le attività.

TITOLO VI NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33 Canone delle occupazioni con impianti a rete

1. In deroga a quanto stabilito dall'art.27, le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura fissata in prima battuta dalla Legge. 23 dicembre 1999, n.488 per l'anno 2000 (finanziaria 2000) in € 0,77468 (pari alle vecchie 1500 Lire).
2. In ogni caso il canone dovuto al comune non può essere inferiore ad € 516,46. La medesima misura di canone annuo, è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti, di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente sul conto della tesoreria comunale.

Articolo 34 Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° gennaio 1999 sono rinnovate tacitamente con il pagamento del canone annuale tranne quelle rilasciate per l'installazione di cavalletti pubblicitari o similari le quali sono revocate a far data dal 1° marzo 1999.
2. I soggetti interessati ad occupare suolo pubblico, per l'anno 1999 e seguenti, per l'installazione di cavalletti pubblicitari dovranno presentare istanza al Comune nelle forma e nei modi stabiliti dall'art. 9 del presente regolamento.
3. Dette istanze saranno esaminate dal Sindaco o suo delegato.

Articolo 35 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi;
 - b) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi, nonché quelle effettuate da enti religiosi per gli esercizi del culto ammessi dallo Stato;

- c) le occupazioni temporanee, di durata massima di 96 ore nel corso dell'anno, realizzate da enti senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive;
 - d) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 12 ore continuative, effettuate per operazioni di trasloco;
 - e) le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti od allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - f) le occupazioni realizzate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei fabbricati o attività commerciali (che non sporgano per più di 40 centimetri e che non abbiano una superficie superiore al metro quadrato) purché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie od esposte per altre ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute, purché debitamente autorizzate;
2. Possono essere esentate dal canone con atto del Sindaco:
- a) le occupazioni effettuate per l'installazione di cantieri edili o deposito di materiali da parte di ditte che siano appaltatrici di lavori per conto dell'Amministrazione Comunale;
 - b) le occupazioni effettuate da associazioni locali, che non abbiano fini di lucro, in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune o dalle stesse associazioni.

Articolo 36 Organi competenti

- 1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al Responsabile del Servizio Tributi, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia o sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le penali pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
- 2. Il Comando di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio competente le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

Articolo 37 Abrogazioni

- 1. Sono abrogati i precedenti regolamenti che disciplinano la concessione di spazi ed aree pubbliche:
- 2. Sono parimenti abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrari od incompatibili con quelle del presente regolamento.

Articolo 38 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
- 2. Il Comando della Polizia Municipale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed il Responsabile del Servizio Tributi - cui il presente regolamento è trasmesso in copia - sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

Allegato "a"

CATEGORIA 1^	CATEGORIA 2^	CATEGORIA 3^	CATEGORIA 4^
P.za Calderini	Corso D. Alighieri	Piazza San Marco – Pai	Tutte le aree concedibili che non rientrano nelle altre categorie.
	L.go Barbarani	Via Carducci – Pai	
	L.go Vittorio Veneto	Via Chiesa – Pai	
	Piazza Chiesa	Via Dell'Angelo – Pai	
	Piazza Umberto I°	Via A. Manzoni (dai civici nr 1 al nr 7 compresi, dal nr 2 al nr 16 compr.) – Pai	
	Piazzetta Portici	Via Monte Baldo (dai civici nr 1 al nr 3 compresi, dal nr 2 al nr 10 compr.) – Pai	
	Via Cairoli	Via Pai di Sotto (dai civici nr. 11 al nr. 98 compresi)	
	Via Cavour	Via per Cà Tronconi (esclusivamente i civici nr. 1 e nr. 2) – Pai	
	Via C. Battisti	Piazza G. Garibaldi – Albisano	
	Via E. De Amicis	Via Al Castel (dai civ. nr 1 al nr 9 compresi, dal nr 2 al nr 18 compr.) – Albisano	
	Via Nascimbeni	Via Bellina – Albisano	
	Via S. Filippo	Via Corrubbio (dai civ. nr 1 al nr 45 compresi, dal nr 2 al nr 16 compr.) - Albisano	
	Via Verga	Via Delle Are – Albisano	
	Viale F.lli Lavanda	Via Oliveti (dai civ. nr 1 al nr 15 compresi, dal nr 2 al nr 14 compr.) - Albisano	
	Viale Marconi	Via Pila – Albisano	
	Vicolo A. Volta	Via Pozzo – Albisano	
	Vicolo Antichi Originari	Via S. Zeno (dai civ. n. 1 al nr 35 compresi, dal nr 2 al nr 12 compr.) – Albisano	
	Vicolo Benaco	Via V. Veneto (dal civico nr 2 al nr 6 compresi) – Albisano	
	Vicolo Cieco		
	Vicolo Chiesa		
	Vicolo Dietro Gardesana		
	Vicolo Fosse		
	Vicolo G. Rigo		
	Vicolo Poliziano		
	Vicolo SS. Trinita		